

BANDO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER SOSTENERE L'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI, ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES), IN ATTUAZIONE DELL'ASSE 7 DEL PTA 2011-2013.

La Regione Emilia-Romagna intende promuovere l'iniziativa europea denominata "Patto dei Sindaci", che assegna un ruolo chiave alle città nella lotta al cambiamento climatico tramite l'attuazione di politiche energetiche, ritenendo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Regionale (DAL n. 141/2007) l'apporto degli Enti Locali e il coinvolgimento dei diversi territori.

La Regione sostiene i Comuni, singoli o in forma associata, nell'impegno a redigere il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), derivante dal "Patto" siglato dai Sindaci o loro delegati con la Commissione europea.

Art. 1.

Obiettivi e oggetto del bando.

1.1. Il presente bando promuove la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (di seguito PAES) subordinata all'adesione al "Patto dei Sindaci", avente come priorità la riduzione del consumo finale di energia nei settori in cui gli Enti locali possono incidere e la conseguente riduzione delle emissioni di CO₂, nel quadro delle politiche ed azioni di mitigazione dell'impatto ambientale a livello locale, fino al raggiungimento e superamento dell'obiettivo europeo di riduzione del 20% di tali emissioni entro il 2020.

1.2. L'attività prevista sviluppa l'Asse 7 "Programmazione locale, informazione e comunicazione" ed in particolare le Azioni 7.1 e 7.4 del secondo Piano Triennale di attuazione (DAL n. 50/2011) del PER 2011-2013.

1.3. Con l'adesione al Patto dei Sindaci, i firmatari, al fine di redigere il PAES, accettano di elaborare l'inventario delle proprie emissioni, "Inventario Base delle Emissioni" (BEI) e di rendicontare i benefici ottenuti dalle azioni che individuano attraverso il Piano.

La Commissione Europea non fornisce metodologie uniche o vincolanti a tal fine, limitandosi a richiedere che i metodi scelti dai Comuni siano conciliabili con le indicazioni delle Linee guida del Joint Research Centre (JRC).

Allo scopo di avere un sistema omogeneo e confrontabile a livello regionale, si richiede che le suddette metodologie di elaborazione scelte dai Comuni siano coerenti con quelle già individuate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito di strategie di riduzione delle emissioni di gas serra ("Linee

guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle pubbliche amministrazioni").

La Regione a tal fine, e con l'intento di fornire un supporto tecnico che faciliti la redazione del Piano, ha predisposto alcuni strumenti operativi disponibili sul portale regionale <http://energia.regione.emilia-romagna.it>.

1.4. Il bando si rivolge ai Comuni singoli e alle Unioni di Comuni, intendendo comunque promuovere modalità di elaborazione dei Piani di Azione che permettano di individuare strategie energetiche di area vasta, che coinvolgano preferenzialmente i territori del medesimo ambito ottimale, di cui all'art. 6 della L.R. n. 21/2012.

Art. 2.

Beneficiari

2.1. I soggetti beneficiari sono i Comuni e le Unioni di Comuni a cui siano state conferite le funzioni nell'ambito delle quali si ascrivono le attività legate alla redazione e sviluppo dei Piani di Azione, che, al momento dell'inoltro della domanda di ammissione al contributo, non hanno un PAES giunto ad approvazione e che non hanno partecipato alla Manifestazione di interesse di cui alla DGR n. 732/2012 e al Bando di cui alla DGR 903/2013, o che pur avendo partecipato non hanno avuto accesso ai contributi di cui alla DGR 2187/2012 e DGR 1798/2013.

2.2. Gli Enti di cui al punto precedente sono gli unici interlocutori nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Art. 3.

Strutture di coordinamento e strutture di sostegno.

3.1. ANCI-ER è "struttura di sostegno" sul territorio regionale e le Province sono "strutture di Coordinamento", accreditate presso la Commissione europea, per svolgere il ruolo di rete di supporto nel tempo alle politiche energetiche individuate dai firmatari.

Art. 4.

Contributo concedibile.

4.1. Si intende contribuire, con le modalità di seguito indicate, alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile da parte dei Comuni, in forma singola o associata, dell'Emilia-Romagna;

4.2. Sono ammissibili a contributo i Comuni o le Unioni di Comuni di cui all'art. 2 punto 2.1 che hanno aderito

formalmente al Patto dei Sindaci secondo le modalità previste dalla Commissione europea - DG Energia, indicate sul sito web <http://www.eumayors.eu> coordinato dal Covenant of Mayors Office;

4.3. Il contributo è concesso, sulla base della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, individuando un contributo fisso per Comune modulato secondo tre soglie di abitanti, da riferirsi al dato Istat del 01-01-2012 relativo alla popolazione residente nel Comune:

Numero di abitanti residenti nel Comune	Contributo fisso previsto in Euro
<= 10.000 ab.	3.000
10.001 ÷ 30.000 ab.	5.000
> 30.000 ab.	7.000

4.4. Nel caso in cui il beneficiario sia una Unione di Comuni il contributo concesso sarà pari alla somma dei contributi riferibili ai Comuni, secondo la tabella di cui sopra, in nome e per conto dei quali l'Unione aderisce al Patto dei Sindaci;

4.5. Il contributo concesso è cumulabile ad altri contributi.

Art. 5.

Presentazione della domanda di contributo.

5.1. La domanda, che va resa in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per accedere ai contributi previsti dal presente bando, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica contenuta nell'Allegato 2), disponibile sul portale regionale <http://energia.regione.emilia-romagna.it> e **deve essere sottoscritta dal legale rappresentante** del soggetto beneficiario (Sindaco o Presidente pro-tempore dell'Unione) a pena di nullità, **con firma digitale**, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

5.2. La domanda va inoltrata, tramite posta elettronica certificata, al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo di posta elettronica certificata energia@postacert.regione.emilia-romagna.it. La PEC inviata avrà ad oggetto: "Domanda per la concessione del contributo per la redazione del PAES".

5.3. La domanda deve contenere:

- il riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale o di Unione (dalla cui data di approvazione decorre il termine di 12 mesi previsto per la redazione del PAES) con cui è assunto l'impegno, dando mandato di firma, di siglare il Patto con la Commissione europea - DG Energia;
- in allegato, il formulario di adesione ("adhesion form") al Patto dei Sindaci sottoscritto in esecuzione della delibera consigliare di cui sopra;
- in allegato, il documento che attesti l'accettazione da parte del Covenant of Mayors Office dell'adesione, espungendo dallo stesso i dati di identificazione personale (Account, Login, Password) del firmatario;

5.4. Qualora all'atto di presentazione dell'istanza siano scaduti i termini di 12 mesi previsti dalla Commissione europea per la redazione del PAES da parte del firmatario, deve essere prodotta la documentazione di proroga, concessa dalla Commissione europea, dei termini sopra indicati.

5.5. La domanda deve essere inoltrata a partire dalle ore **ore 8,00 del 24 Febbraio 2014 fino alle ore 24,00 del 22 Marzo 2014**. Non sono ricevibili le domande inoltrate prima della data ed ora di apertura o inoltrate dopo la data e ora di chiusura. Faranno fede la data e ora di ricezione della e-mail certificata.

ART. 6

Modalità di redazione del PAES

6.1. Il Patto dei Sindaci, come previsto dalla Commissione Europea, può essere siglato dal Comune come singolo o come "parte di un gruppo di firmatari" in forma associata. Il Patto è siglato dall'Unione di Comuni nel caso in cui ad essa siano conferite le funzioni entro cui si svolgono le attività di sviluppo del PAES. La scelta della modalità di sottoscrizione comporta una diversa modalità di redazione del PAES.

6.2. I firmatari del Patto dei Sindaci possono redigere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) scegliendo tra le seguenti opzioni che la Commissione europea prevede:

- l'opzione "standard SEAP" con l'impegno del firmatario a ridurre di almeno il 20% al 2020 le emissioni di CO₂ entro il proprio territorio attraverso un Piano di azioni;

- l'opzione "joint SEAP Option 1" con l'impegno dei firmatari di "un gruppo" a ridurre individualmente almeno il 20% al 2020 le emissioni di CO₂ entro i propri territori,

attraverso un Piano di area vasta elaborato assieme, prevedendo azioni individuali a fianco di azioni comuni;

- l'opzione "joint SEAP Option 2" con l'impegno dei firmatari di un gruppo a ridurre collettivamente di almeno il 20% al 2020 le emissioni di CO₂ attraverso un Piano di area vasta che preveda azioni comuni entro il territorio coperto dal gruppo stesso.

6.3. Nel caso in cui il Comune intenda redigere un PAES di area vasta secondo una delle due opzioni indicate nel precedente articolo, deve prevedersi preferenzialmente il coinvolgimento di Comuni del medesimo ambito territoriale ottimale.

6.4. Nel caso di scelta dell'opzione "standard SEAP" da parte di un Comune singolo, deve essere redatta una relazione tecnica che descriva il contesto e le opportunità di sviluppo di progetti in una logica di area vasta, al fine di ottimizzare l'utilizzo della produzione di energia rinnovabile e la promozione a scala territoriale di progetti integrati. Inoltre dovrà essere illustrata la coerenza fra gli interventi proposti nel PAES e il contesto nel quale si collocano.

ART. 7

Istruttoria e Graduatoria

7.1. La Regione Emilia-Romagna, a cura del Servizio Energia ed Economia Verde, provvede alla valutazione delle domande sotto il profilo di ammissibilità, in particolare verificando la presenza dei requisiti formali e sostanziali.

7.2. Il Dirigente competente può chiedere chiarimenti ed integrazioni ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo, per il completamento della documentazione, un termine di 7 giorni decorso il quale, qualora non siano intervenute le integrazioni, la domanda sarà considerata non ammissibile.

7.3. In relazione alle domande per le quali l'istruttoria ha dato esito positivo, il Servizio provvede a definire la graduatoria dei soggetti ammissibili in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda stessa.

7.4. Nel caso in cui i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci come "parte di un gruppo di firmatari" in forma associata, abbiano inoltrato le singole istanze di contributo in data e ora diverse, e comunque entro i termini previsti dal bando, la posizione in graduatoria, di cui all'articolo precedente, è la stessa per tutti i Comuni del gruppo ed è determinata dalla data della prima istanza pervenuta da parte di uno dei Comuni del gruppo stesso (per la quale l'istruttoria abbia dato esito positivo). Resta inteso comunque che le singole istanze, per le quali l'istruttoria è

risultata positiva, permetteranno l'accesso di ciascun Comune al contributo solo limitatamente alle risorse disponibili. Nel caso in cui non risultino sufficienti le risorse per tutti gli appartenenti del gruppo, la posizione in graduatoria si valuterà in base all'ordine di arrivo delle domande relativamente al gruppo stesso.

7.5. Qualora il numero di domande dovesse determinare un ammontare di contributi superiore all'importo finale stanziato, la graduatoria dei soggetti aderenti verrà tenuta in considerazione al fine di eventuali successivi programmi di finanziamento, nonché, nel rispetto della normativa contabile, nel caso in cui si rendessero disponibili risorse provenienti da revoche o rinunce dei contributi concessi.

Art. 8.

Obblighi del soggetto beneficiario

8.1. Il Comune o l'Unione di Comuni ammesso/a a contributo si impegna a:

a) contribuire attivamente alla "rete coordinata degli attori regionali" coinvolti nelle attività di sostegno alla promozione del risparmio energetico e della produzione di energia da FER di cui all'Azione 7.1 del Piano Triennale Attuativo 2011-2013 del Piano Energetico Regionale;

b) redigere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), previsto dalla Commissione Europea, come atto obbligatorio in seguito all'Adesione al Patto dei Sindaci, scegliendo tra le opzioni previste dalla Commissione europea e secondo le modalità riportate all'art. 6 del presente bando;

c) rispettare l'obbligo di redazione ed approvazione del PAES nei tempi previsti agli artt. 10 e 11 del presente bando, potendo a tal fine avvalersi anche della struttura di coordinamento e del sostegno di ANCI-ER;

d) produrre, come rendicontazione tecnica, il "Modulo SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile)", che la Commissione Europea chiede di compilare online all'atto di invio del Piano. Nel documento sono indicativamente individuate:

- La strategia generale: obiettivo di riduzione di CO₂ previsto, visione a lungo termine ("Vision 2020"), aspetti organizzativi e finanziari;
- Le azioni di coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati;
- I risultati chiave dell'Inventario di base delle emissioni, indicando il consumo di energia e le principali fonti di emissione di CO₂;

- La sintesi del PAES nella quale siano definite le azioni/misure per settori e campi d'azione a lungo e breve termine che attuano gli obiettivi strategici, assieme a tempistiche, responsabilità e budget assegnati;

e) trasmettere tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna eventuali variazioni relative ai referenti individuati per il Patto dei Sindaci nell'Allegato 2) "Modulo di domanda di contributo";

f) segnalare alla Regione Emilia-Romagna, documentare e motivare eventuale modifica della modalità di redazione del PAES, inoltrata anche alla Commissione Europea, di cui all'art. 6, punto 6.2. del presente bando;

g) Comunicare alla Regione Emilia-Romagna e documentare l'eventuale proroga concessa dalla Commissione europea dei termini precedentemente indicati dalla stessa Commissione per la redazione del PAES;

h) trasmettere tramite posta elettronica certificata alla Regione Emilia-Romagna la Delibera di Consiglio Comunale/Unione di approvazione del PAES, corredata del Piano di Azione stesso, della rendicontazione tecnica e, nel caso in cui il Comune rediga il PAES in forma singola (opzione standard), della relazione di cui all'art. 6 punto 6.4. sopra indicato.

Art. 9.

Modalità di erogazione del contributo

9.1. Il contributo, concesso secondo quanto previsto negli articoli precedenti, viene erogato nella misura del 100% a seguito della trasmissione telematica della delibera di approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, corredata del PAES stesso in formato pdf, della rendicontazione tecnica e, nel caso di scelta da parte del Comune singolo di redazione del PAES secondo l'opzione standard della Commissione europea, della relazione prevista all'art. 6 punto 6.4. sopra indicato;

9.2. Il contributo verrà revocato nel caso in cui non sia redatto il PAES nei termini di cui agli artt. 10 e 11;

9.3. Nel caso in cui le risorse stanziare non risultino sufficienti a coprire il numero di domande pervenute, al Comune che ha optato per la redazione di un PAES di area vasta e che ha beneficiato di quanto previsto al punto 7.4., verrà revocato il contributo nel caso in cui modifichi la modalità di redazione del PAES da area vasta a singolo.

Art. 10.

Tempistiche

10.1. Termini di presentazione della domanda: dalle ore 8,00 del 24 Febbraio 2014 fino alle ore 24,00 del 22 Marzo 2014.

10.2. Termine per la approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile al fine dell'erogazione del contributo: entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta che concede il contributo e nel rispetto dei termini previsti dalla Commissione europea, eventualmente prorogati.

10.3. L'istruttoria avverrà entro 30 giorni dal termine di scadenza di presentazione della domanda di contributo. Eventuale richiesta di chiarimenti da parte della Regione Emilia-Romagna produce sospensione dei termini;

Art.11.

Proroga del termine

11.1. Qualora il beneficiario non rispetti la tempistica prevista al punto 10.2 per l'approvazione dei Piani di Azione, il termine previsto potrà essere prorogato dalla Regione in subordine alla concessione di proroga da parte della Commissione Europea.

Art.12

Controversie

12.1. Per la risoluzione di eventuali controversie si elegge esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. 13.

Altre informazioni

13.1. Tutte le informazioni e chiarimenti concernenti la presente procedura possono essere richieste al Servizio Energia ed Economia Verde tramite mail agli indirizzi SportelloEnergia@Regione.Emilia-Romagna.it e Energia@Regione.Emilia-Romagna.it e telefonicamente ai numeri 051/5276577/6345 e 051/5276427/6428.